

Comune di Torre Mondovì (Cuneo)

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2013 - Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale.**

Il Consiglio Comunale con provvedimento n. 7 del 27/02/2013 ha deliberato quanto segue:

“2. Di apportare al Regolamento Edilizio del Comune di Torre Mondovì le seguenti modifiche conseguenti alla intervenuta nuova normativa regionale:

**All'articolo 16 il terzo comma** è sostituito dal seguente:

3. La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione **frontistante(D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;**
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), **è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;**
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) , **è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada (Ds).**

3. Di apportare al Regolamento Edilizio del Comune di Torre Mondovì le seguenti modifiche conseguenti alla necessità di regolamentare l'installazione dei pannelli fotovoltaici.

**L'articolo 33** è integrato come segue:

**3. Sugli edifici ed i manufatti edilizi ricadenti negli ambiti Aa , Ab e Ac è consentita l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici unicamente sulle falde inclinate dei tetti purchè non emergano oltre la linea di colmo e siano integrati( come da definizione riportata nella normativa vigente specifica di settore) con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; i serbatoi di accumulo inerenti tali impianti devono essere posizionati all'interno degli edifici. Non è consentita l'installazione dei predetti impianti sui fabbricati vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004;**

**4. Sugli edifici ed i manufatti edilizi ricadenti negli ambiti residenziali B,Ce,Cb , Cc e E è consentita l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici oltre che alle condizioni di cui al precedente 3° comma anche parzialmente integrati( come da definizione riportata nella normativa vigente specifica di settore);**

**5 Sugli edifici ed i manufatti edilizi ricadenti negli ambiti produttivi Bp e Dr è consentita l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle falde dei tetti anche con pannelli ad inseguimento solare e sulle pareti perimetrali degli stessi”**